

coatta amministrativa anche se di ampia dimensione; queste operazioni peraltro richiederanno un non breve lasso di tempo.

Sembrerebbe opportuno a questo punto trasferire - attraverso la emanazione di apposite disposizioni di legge - la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo all'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del Tesoro. Il trasferimento limiterebbe drasticamente i costi di gestione e consentirebbe per i tempi necessari per legge la conservazione e classificazione della documentazione.

1.4. - La valutazione conclusiva, allo stato, sulla liquidazione EFIM è possibile solo parzialmente. In positivo va rilevato che nell'arco di un quinquennio dall'approvazione del primo programma ricognitivo della situazione economica e produttiva del gruppo EFIM è stata definita la sorte di società ed imprese.

Sul piano finanziario il costo della liquidazione, secondo le dichiarazioni rese in più occasioni dal Commissario liquidatore, sarà comunque inferiore all'importo massimo di 14.000 miliardi di lire indicate nella legge EFIM e per il cui finanziamento è consentito il ricorso alla Cassa DD. e PP.

Peraltro la validità della attività di cessione delle imprese ex EFIM va valutata nel medio lungo periodo in relazione alle finalità pubbliche perseguite e perciò in relazione alla permanenza sul mercato delle imprese che contemporaneamente assicurino un adeguato livello occupazionale.

In particolare per la società della difesa sarebbe stato utile un approfondito esame, anche in sede parlamentare, sulla opportunità economica della loro continuazione secondo i precedenti schemi di produzione industriale ovvero sulla loro riconversione in vista anche di un diverso modello di difesa.

2.1. - Momento centrale per l'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stata la cessione delle società operanti nel settore difesa e aerospaziali.

La legge n. 33/1993, al fine di mantenere in mano pubblica dette società ne ha previsto il trasferimento a società direttamente o indirettamente controllata dal Ministero del Tesoro, successivamente individuata in Finmeccanica:

Ciò è avvenuto attraverso un articolato percorso segnato dal contratto del 21 dicembre 1992 di affitto ad IRI o a società della stessa controllata (poi indicata in Finmeccanica) dei complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica, Bresciane, SMA, Officina Galileo, Agusta Sistemi, Agusta OMI; dalla successiva vendita a Finmeccanica dei complessi aziendali con opzione per l'acquisto delle

azioni di dette società stipulati il 12 febbraio 1994 e, infine, a seguito dell'esercizio da parte di Finmeccanica dell'opzione, con i contratti di vendita del 30 dicembre 1994, che hanno avuto ad oggetto le azioni sia delle sopracitate società principali del settore difesa innanzi citate, ma anche di società minori possedute da EFIM e dal gruppo.

2.2. - La determinazione del prezzo della compravendita e talune clausole contrattuali hanno dato luogo ad un lungo ed articolato contenzioso tra EFIM e Finmeccanica.

2.2.1- Al momento della stipula dei contratti il compratore pagava solo un prezzo simbolico, mentre la determinazione dei prezzi di trasferimento veniva demandato a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Il prof. Sarcone, nominato a detta funzione dal Tribunale di Roma, determinava il prezzo di cessione delle azioni con criteri reddituali o finanziari fissandolo in Lire 175.056.000.000, oltre interessi a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Il Commissario liquidatore EFIM, non condividendo detti criteri, adiva il Collegio arbitrale previsto in contratto. Quest'organo presieduto dal prof. Caianiello, affermava che la determinazione del prezzo delle azioni doveva essere effettuato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali ed annullava il lodo dell'arbitratore, riservandosi di determinare il prezzo delle azioni.

2.2.2- Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia stipulata anteriormente al 31 dicembre 1992.

Detti rapporti giuridici e le correlative poste patrimoniali dovevano, ai sensi dell'art. 8, comma 2 - quater, della legge n. 598/1994 essere trasferiti, ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ad una società all'uopo costituita dal Commissario liquidatore EFIM e le cui azioni dovevano essere intestate al Ministero del Tesoro.

Veniva così costituita la Armamenti e Aerospazio s.p.a. alla quale venivano conferiti da parte delle società che ne erano titolari, gli elementi patrimoniali connessi ai rapporti giuridici di cui sopra, individuati con decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994.

Le società dalle quali i rapporti giuridici erano stati scorporati e successivamente Finmeccanica chiedevano ad EFIM il pagamento di somme che

assumevano dovute per detto trasferimento, calcolandole a valore di libro. EFIM resisteva.

Veniva così adito il collegio arbitrale, presieduto dal prof. Mirabelli. Questo riconosceva che inter partes il controvalore per il trasferimento dei rapporti di cui sopra è di Lire 965 miliardi, oltre interessi legali a decorrere dal 30 dicembre 1994.

Al pagamento di questa somma era tenuto in via sussidiaria EFIM ove a ciò non avesse provveduto, in tutto o in parte, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio.

2.2.3- I contratti di cessione delle aziende della difesa a Finmeccanica includevano, sulla base del piano di ristrutturazione industriale approvato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria del 4 agosto 1993, una clausola indennitaria nel caso di mancato ottenimento di commesse da parte del Ministero della Difesa, secondo dati quantitativi e temporali relativi al decennio successivo al piano stesso. Finmeccanica con lettera dell'8 maggio 1998 attivava tale clausola.

2.2.4- Nel sopracitato decreto di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa veniva anche previsto a carico della liquidazione EFIM il costo del proporzionamento degli organici e cioè il costo necessario per ridurre gli organici del personale attraverso prepensionamenti e messa in cassa integrazione guadagni. Dubbio sorgeva sull'inserimento in detta voce delle retribuzioni corrisposte al personale tra la data di affitto delle imprese e la messa in c.i.g.

A copertura di dette spese era stato peraltro stanziata con D.L. n. 643/1994 la somma di Lire 145,5 miliardi.

2.3. - Dopo lunghe trattative EFIM e società del gruppo EFIM e Finmeccanica raggiungevano su questi punti, come su reciproci riconoscimenti di debito nonché su rapporti contenziosi tra società del gruppo EFIM e Finmeccanica, un accordo trasfuso in uno schema di transazione.

In detto accordo transattivo si prevede, tra l'altro:

- la determinazione del prezzo di vendita delle azioni delle società della difesa, sulla base dei criteri indicati nel lodo Caianiello, nell'importo di Lire 437 miliardi;
- la determinazione dell'importo delle poste patrimoniali e di rapporto di forniture di materiale bellico ad Iran, Iraq, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, trasferite da società della difesa acquistate da Finmeccanica alla società Armamenti ed

Aerospazio, di cui al lodo Mirabelli in Lire 335 miliardi posti a carico di Efim, con contestuale trasferimento delle azioni di Armamenti e Aerospazio al Ministero del Tesoro;

- la determinazione dell'indennizzo per mancata assegnazione alle società della difesa acquistate da Finmeccanica di commesse militari per il periodo 1997 - 2002, nell'importo di Lire 175 miliardi, ritenuto congruo da consulenti nominati dal Ministero del Tesoro;

- la determinazione in Lire 140 miliardi delle somme da pagare a Finmeccanica per interventi a favore dei dipendenti in conseguenza del c.d. riproporzionamento degli organici.

2.4. - In ordine al contenzioso tra EFIM e Finmeccanica conseguente al trasferimento delle azioni delle società della difesa la Corte ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni.

2.4.1- La controversia sul prezzo di trasferimento delle azioni è stata conseguenza della formulazione dei contratti di vendita, nei quali non solo non sono stati indicati i prezzi della compravendita ma neppure formulati in modo esaustivo i criteri di individuazione del prezzo, tanto che l'Arbitratore unico prof. Sarcone ed il collegio arbitrale presieduto dal prof. Caianello sono pervenuti a conclusioni tra loro largamente difformi.

2.4.2- Del tutto particolare è la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici nascenti dalle forniture ad Iran ed altri paesi. Si trattava di rapporti sostanzialmente onerosi per le società che avevano costruito materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani, rapporti che secondo il piano di ristrutturazione industriale andavano scorporati dalle società della difesa per non gravarle di un carico debitorio. Attraverso varie vicende amministrative, contrattuali e normative espone nella relazione, detti rapporti sono stati trasferiti a valore di libro ad una società appositamente costituita (Armamenti ed Aerospazio) e subito dopo posta in liquidazione, la quale nel bilancio al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, a fronte di un capitale sociale di circa 695.230 milioni di lire espone perdite per circa 872.280 milioni di lire.

Inoltre, secondo la relazione del collegio sindacale di detta società, le poste attive di bilancio relative ai materiali acquisiti sono del tutto inattendibili poichè realizzati ad hoc per i committenti ed ormai obsoleti. Gli unici possibili acquirenti

di detti materiali sono peraltro le società che li hanno alienati in quanto rientrano nel quadro di loro nuove iniziative commerciali.

In sostanza è stata costituita una nuova società per azioni per trasferire ad essa, ad un prezzo incomparabilmente superiore al reale valore, beni da svendere alle stesse imprese trasferenti o da rottamare.

Inoltre il Ministero del Tesoro quale azionista unico delle società è garante di tutti i debiti della Armamenti e Aerospazio anche relativi alla definizione dei rapporti con gli stati committenti delle forniture.

2.4.3- Attraverso l'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa della previsione di commesse militari per il decennio successivo assistita dalla garanzia di indennizzo da parte del Ministero del Tesoro, è stato assunto dal Governo dell'epoca un'impegno per forniture militari al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio.

Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo-Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

2.5. - Anche alla luce delle esposte considerazioni l'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi economici e di immagine. E', pertanto, opportuna la definizione transattiva del contenzioso e va puntualmente notato che il contenzioso tra EFIM e Finmeccanica non è stato conseguenza di autonome scelte gestionali sulla conduzione delle imprese, ma è stato l'effetto di non ben formulate clausole contrattuali e di scelte politico-amministrative quantomeno non chiare nel percorso attuativo e non adeguatamente ponderate nei loro effetti.

Attraverso l'intera vicenda, Finmeccanica acquisisce vantaggi finanziari superiori al prezzo pagato per l'acquisto delle società della difesa, il cui passivo era stato già azzerato da EFIM.

La conservazione in mano pubblica delle società della difesa, scelta strategica del Governo, si sarebbe potuta ottenere attraverso un più lineare percorso, stante anche la possibilità di concedere aiuti di Stato alle società della difesa.

3.1. - Uno dei fini primari della liquidazione EFIM è stato il mantenimento del livello occupazionale delle società ed imprese facenti parte del gruppo vendute a terzi e della ricollocazione del personale appartenente alle società poste in l.c.a.

Apposite clausole di salvaguardia del livello occupazionale nel breve periodo (normalmente sino a cinque anni), assistite da garanzia, hanno caratterizzato i contratti di cessione delle azioni delle società o dei complessi aziendali.

Naturalmente l'inserimento di dette clausole ha avuto un costo nella definizione del prezzo di vendita delle società, bilanciato dal raggiungimento nel breve periodo degli obiettivi economico sociali perseguiti nelle liquidazioni. Una valutazione di medio - lungo periodo è invece strettamente legata alla validità dei piani di risanamento e ristrutturazione delle imprese.

4.1. - In data 12 maggio 1997, il Commissario liquidatore, dopo reiterati solleciti del Comitato di sorveglianza, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma lo stato passivo di EFIM alla data del 20 gennaio 1995. Lo stato passivo dovrà essere modificato soprattutto dopo la conclusione della transazione con Finmeccanica.

4.2. - EFIM e società del gruppo hanno promosso azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione per il dissesto del gruppo EFIM sia in relazione al livello dell'indebitamento rispetto alle risorse dell'ente sia per le modalità di compilazione dei bilanci.

5.1. - Il bilancio EFIM ha subito negativi riflessi dalle vicende relative ai contratti ed alle operazioni di finanziamento effettuati da Nuova Safim in epoca antecedente alla liquidazione del gruppo EFIM per effetto della svalutazione della lira rispetto alle valute estere non ammortizzati da contratti di swap. Si tratta di contratti la cui funzione è di eliminare il rischio di cambio connesso ad una posizione debitoria in divisa, stipulati in connessione con finanziamenti in divisa estera per rendere indifferente il rapporto debitorio ai rischi di cambio.

A seguito dell'approvazione del primo decreto di liquidazione del Gruppo EFIM risalente al 18 luglio 1992, le banche estere creditrici di Nuova Safim chiedevano il rimborso immediato dei finanziamenti, così come molte delle controparti bancarie notificavano la risoluzione dei contratti di swap.

Sul punto si apriva una lunga e complessa vicenda, sinteticamente esposta nella presente relazione, che dava luogo a talune transazioni tra Nuova Safim e controparti bancarie nei contratti di swap ed a contenzioso in sede internazionale.

Nuova Safim, anche nella persona del suo consulente prof. Santa Maria, tendeva a svalutare la reale portata del problema appostando tra i conti d'ordine la somma di Lire 172,6 miliardi nel presupposto di intraprendere giudizi nei confronti delle controparti.

In un memorandum del prof. Santa Maria, fatto proprio dal Commissario liquidatore EFIM in una relazione indirizzata al Ministero del Tesoro, veniva anzi affermato che sostanzialmente detta possibile perdita era compensata da risparmi ottenuti in sede di rimborsi per mutui.

Queste affermazioni sono state oggetto di specifiche osservazioni da parte del magistrato della Corte dei Conti e del Comitato di sorveglianza, il quale in più occasioni aveva richiesto una precisa contabilizzazione dei rimborsi di tutti i prestiti in valuta estera in modo da evidenziare le effettive perdite per differenze di cambi di cui la vicenda degli swaps era solo una parte.

L'operazione era ancor più necessaria perchè il contenzioso intrapreso da Nuova Safim si era definito in primo grado innanzi alla Corte di Londra con una completa soccombenza.

A seguito dell'azione del Comitato di sorveglianza EFIM, Nuova Safim ha chiarito che il totale delle perdite subite per differenza di cambi è stato di oltre 434 miliardi di lire, di cui oltre 227 miliardi sono costituiti da perdite per la risoluzione di contratti di swap.

Venivano così smentite le affermazioni del Commissario liquidatore EFIM contenute nella relazione di cui sopra.

Va rilevato che una più attenta considerazione da parte del Governo ed in particolare del Ministro del Tesoro dell'epoca in cui è stato emanato il primo decreto legge (17 luglio 1992) di messa in liquidazione di EFIM avrebbe potuto, conservando la garanzia dello Stato sulle obbligazioni assunte da EFIM per finanziamento estero, evitare siffatte conseguenze. Egualmente gli effetti negativi avrebbero potuto essere contenuti da una coerente azione del Ministro del Tesoro dell'epoca e dai responsabili delle liquidazioni attraverso l'offerta di idonee garanzie, talvolta richiesta dalle banche estere senza alcun seguito.

6.1. - Vicenda particolarmente grave è stato il trasferimento dal conto corrente infruttifero intestato ad EFIM ed aperto presso la Tesoreria dello Stato a conti correnti bancari.

In particolare dal giugno 1993 una somma di Lire 2.000 miliardi è stata trasferita dal suddetto conto infruttifero a COMIT per essere utilizzato non immediatamente, ma neppure nella sua interezza, nell'arco di 4 mesi.

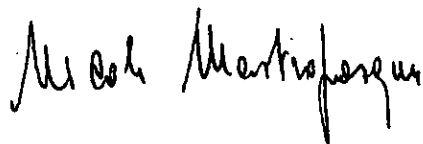
Il Commissario liquidatore EFIM, inoltre, non aveva negoziato con le banche i migliori tassi con la conseguenza che gli interessi corrisposti dalle banche erano assai distanti dai valori generalmente riconosciuti per cifre di quella entità.

Si è così verificata, tenendo presente che all'epoca correva un'inflazione a due cifre, una perdita per l'erario dell'ordine di decine di miliardi.

Va in proposito rilevato che il 7° comma dell'art. 5 della legge n. 33/1993 imponeva di tenere nelle disponibilità bancarie somme rilevanti solo per pochissimi giorni e cioè per il tempo necessario alla emanazione di mandati di pagamento. Peraltro il Ministro del Tesoro non ha mai emanato il decreto di fissazione dell'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del Commissario liquidatore, previsto dalla citata norma.

Solo nel 1996, a seguito delle continue sollecitazioni del Comitato di sorveglianza EFIM, peraltro non seguite da nessuna azione dell'autorità di vigilanza, sono stati rinegoziati i tassi di taluni conti correnti bancari e ridimensionato il numero dei conti correnti aperti.

7.1 - Va da ultimo sottolineato che l'autorità di vigilanza della liquidazione EFIM e cioè il Ministero del Tesoro, non ha emanato specifiche direttive nè ha svolto puntuali interventi, nonostante le reiterate segnalazioni del Comitato di sorveglianza i cui verbali sono ad esso stati sempre trasmessi (così come al Ministero dell'Industria).



**RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL
BILANCIO DEL PERIODO 21/1/1995-31/12/1995**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL
BILANCIO DEL PERIODO 21/1/95 - 31/12/1995**

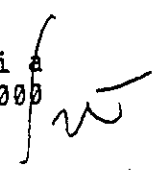
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A seguito del D.L. n. 340 del 17/7/1992, l'Efim e' stato soppresso e posto in liquidazione. Con reiterazioni successive, si e' pervenuti al decreto n. 487 del 19/12/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 17/2/1993. Tale legge pone a disposizione del Commissario liquidatore la somma di non meno di 9.000 miliardi, stabilendo che essa possa essere spesa:

- 1) per il pagamento dei debiti dell'Ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate, e delle societa' da esso controllate al 100% sia direttamente che indirettamente;
- 2) nella misura di lire miliardi 1.000, per il pagamento di acconti ai fornitori aventi i requisiti previsti dalla legge 3/4/1979 n. 95 (legge Prodi) e che siano creditori dell'Ente e delle societa' da esso controllate, per crediti sorti anteriormente al 18/7/1992 ed i cui pagamenti erano stati sospesi dalla legge di soppressione dell'Efim;
- 3) nella misura di lire miliardi 30, per la risoluzione di problemi di eccedenza di personale conseguenti all'attuazione del programma liquidatorio;
- 4) a copertura della garanzia dello Stato per operazioni di ristrutturazione delle societa' controllate dall'Ente soppresso (art. 5, comma 2 della legge 33).

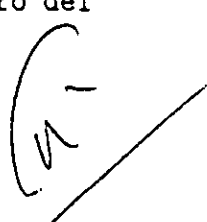
Inoltre, la legge n. 242 del 19/7/1993 ha consentito di attingere dai citati 9.000 miliardi somme allo scopo di attuare i programmi relativi al settore difesa ed aerospaziale.

Sono stati, successivamente, emanati provvedimenti normativi di modificazione e/o integrazione della richiamata legge n. 33, nonche' decreti ministeriali di attuazione della stessa, i quali hanno determinato, per quanto attiene agli effetti prodotti sui bilanci, essenzialmente:

- a) l'onere a carico della gestione liquidatoria dei costi retributivi del personale, non in cassa integrazione, delle societa' per le quali sia prevista la cessione (art. 1, comma 2 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
 - b) l'aumento di 5.000 miliardi dei mezzi finanziari messi a disposizione del Commissario liquidatore (oltre i 9.000
- 

stanziati dalla legge 33), di cui:

- b1) 3.000 miliardi da utilizzare per aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie delle società del settore difesa ed aerospaziale (art. 11, comma 3, lettera a), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b2) 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore difesa ed aerospaziale; (art. 11, comma 3, lettera b), del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- b3) un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi da utilizzare ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in relazione alle società capogruppo e società operative del comparto alluminio (art. 11, comma 3, lettera c), del citato D.L. 22/11/94 n. 643);
- c) la copertura, con garanzia dello Stato, degli impegni assunti dal Commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di Società previste dal programma di liquidazione (art. 2 bis aggiunto alla legge n. 33/93 dall'art. 11, comma 5 del D.L. 22/11/94 n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/12/1994 n. 738);
- d) la possibilità per il Commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia per il personale delle società controllate dall'Efim, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale. Il programma può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi o società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa. Gli oneri conseguenti all'attuazione del programma resteranno a carico della gestione liquidatoria (Legge n. 598 del 27/10/1994). Allo stesso beneficio sono stati assoggettati anche i dipendenti diretti dell'Ente, a norma dell'art. 10, comma 3 della legge n. 738 del 27/12/1994;
- e) l'assoggettamento dell'Efim alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, tramite decreto del Ministro del tesoro del 21/1/1995;
- f) l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, concessa a mezzo decreto del Ministro del tesoro del 2/3/1995.



PRINCIPALI EVENTI DELLA GESTIONE

Nel corso del periodo 21 gennaio - 31 dicembre 1995 si sono verificati i seguenti fatti salienti:

1) Liquidazione coatta amministrativa:

In data 21/1/1995 L'Efim e' stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con successivo decreto del Ministro del Tesoro, in data 2/3/1995, l'Efim e' stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Con distinti provvedimenti sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le seguenti altre societa':

- SAFIMGEST
- OLISUD
- STS
- SISTEMI E SPAZIO
- EFIMSERVIZI
- ETNEA VINI
- NUOVA SAFIM
- NUOVA SOPAL
- OTO BRED A FINANZIARIA
- COMSAL
- COMPAGNIA TRIESTINA OSTRICOLTURA
- BREDAFIN INNOVAZIONE
- TERMOMECCANICA ITALIANA
- ALUTEKNA
- ISTITUTO RICERCHE BRED A
- NUOVA BRED A FUCINE
- BRED A ENERGIA

2) Proroga del termine per la liquidazione coatta ammin.va:

Con decreto del Ministro del Tesoro del 21/01/1995 per le societa' dei comparti alluminio e ferroviario, nonche' per le societa' Istituto Ricerche Breda, Nuova Breda Fucine, Breda Energia, Breda Fucine Meridionali, Oto Trasm, Cesis e Cesis, il termine di legge per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e' stato prorogato al 31/01/1996, in funzione delle concrete possibilita' di cessione delle societa' medesime.

Successivamente, con decreto dello stesso Ministro del Tesoro del 22/2/1995, tale proroga e' stata estesa anche alla SIGMA.

3) Cessione Attivita':

Sono state cedute le attivita' e parte delle passivita' di:

- TERMOMECCANICA ITALIANA
- OTO TRASM

4) Settore alluminio:

In data 15/5/1995 e' stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, che approva il piano

presentato dal Commissario liquidatore per il comparto dell'alluminio. Su tale base, sono in fase di completamento le procedure per l'alienazione delle società operanti nel settore.

Le attività della ALUTEKNA (partecipata Alumix) sono state già cedute a terzi, e la società è stata, nel luglio 1995, assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

5) Erogazioni effettuate ex art. 1 comma 2 D.L. 471/93:

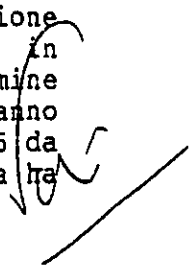
A seguito di opportuna riconsiderazione degli effetti in sede C.E.E., conseguenti dalle erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 471 del 23/11/93 e successive reiterazioni (fino alla conversione nella Legge n. 738 del 27/12/94 del D.L. 22/11/94 n. 643), si è ritenuto di dover configurare le stesse quali finanziamenti, piuttosto che contributi a fondo perduto a favore delle società percipienti. Per effetto di ciò, nel corso degli esercizi successivi, si verranno a determinare delle sopravvenienze attive, a seguito dei rimborsi effettuati dalle società medesime e fin qui riflesse quali oneri nel Conto economico dell'Ente relativo al periodo 21/1/95 - 31/12/95.

6) Insinuazione tardiva nello stato passivo della Finanziaria Ernesto Breda.

Con ricorso del 29/11/95 l'Efim ha chiesto l'insinuazione tardiva al passivo della Finanziaria Ernesto Breda in liquidazione coatta amministrativa, per un importo di 225 miliardi di lire, oltre interessi. Tale importo deriva dalla escussione, nel 1993, di una garanzia concessa dall'Ente per conto della Finanziaria Ernesto Breda, ad un pool di banche, a seguito della cessione, da parte della stessa, delle azioni della Oto Breda Finanziaria con l'impegno contrattuale di riacquisto. Il riacquisto, effettuato dall'Efim, ha riguardato 23.865.000 azioni.

7) Contenzioso con Finmeccanica in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle azioni e quote delle società del settore difesa.

Finmeccanica, all'atto della cessione da parte di Efim delle azioni e delle quote delle società del settore difesa, aveva corrisposto un prezzo simbolico in pagamento delle stesse (81 milioni di lire), demandando la determinazione del prezzo definitivo a Mandatari delle parti o, in mancanza, ad un arbitratore. Poiché entro il termine contrattualmente concordato i Mandatari non hanno raggiunto un accordo, su istanza presentata il 14/2/95 da Finmeccanica ed Efim, il Presidente del Tribunale di Roma ha



nominato un arbitratore "perche' provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994".

Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 l'Efim ha specificato, con appositi quesiti, le controversie interpretative del contratto del 30/12/1994, la cui soluzione era "pregiudiziale" alla determinazione dei prezzi demandata all'arbitratore ed ha, pertanto, iniziato un ulteriore arbitrato, sempre previsto dal contratto del 30/12/1994, tendente, soprattutto, a definire i criteri di valutazione da adottare per la determinazione del prezzo di cessione.

Ca'

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Non esiste attivita' di ricerca e sviluppo effettuata direttamente dall'Ente di gestione.

Tale attivita', peraltro, e' stata sviluppata, nel periodo considerato, a cura di alcune societa' controllate, e riguarda prevalentemente il settore dell'alluminio ed il settore ferroviario.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital 'C' followed by a lowercase 'a' and a long horizontal stroke extending to the right.